


Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/2015

RG n. 751/2011

Repert. n. 451/2015 del 18/03/2015



**REUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia

Presidente

Dott.ssa Isabella Silva

Consigliere

Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 751/2011 R.G. promosso da

elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.

che lo rappresentano e difendono come da procura a

marginale dell'atto di appello

Appellante

nei confronti di

Srl in liquidazione elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'avv. che la rappresenta e difende unitamente agli avv.

e come da procura a margine della comparsa di  
costituzione in appello

Appellata

**CONCLUSIONI**

l'avvocato di parte appellante così ha concluso:

15.04.15  
25,80

Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/2015  
RG n. 751/2011  
Repert. n. 451/2015 del 18/03/2015

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:

- 1) previa sospensione ex articolo 283 del Codice di Procedura Civile dell'esecutività della sentenza gravata;
- 2) in totale riforma della sentenza n. 627/10 R.S. resa il 9/12/2010 dal Tribunale di Sanremo, Sezione Societaria, nella causa n. 782/2007 R.G., promossa da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ s.r.l.;
- 3) previo occorrendo licenziamento di una consulenza tecnica nei termini previsti dall'articolo 2473 III comma del Codice Civile;
- 4) previa altresì valutazione del valore di mercato della \_\_\_\_\_ s.r.l. al 28/9/06, in esso compresa ogni pertinente partita economica e finanziaria ed ogni ragione di credito o di debito, quand'anche non apparente o correttamente contabilizzata, previo occorrendo ogni accertamento del caso, con particolare riferimento al diritto di \_\_\_\_\_ di recedere ad nutum da detta società, condannare la medesima \_\_\_\_\_ s.r.l. al rimborso della partecipazione societaria di \_\_\_\_\_ in essa goduta e pari al 10% del valore dell'intera compagine sociale.
- 5) Vinte le spese dei due gradi di giudizio."

l'avvocato dell'appellata così ha concluso:

"Dato atto di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze nuove ex adverso proposte;  
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria anche costitutiva, sia di rito sia di merito, e integralmente considerate, occorrendo, tutte le conclusioni, le domande subordinate e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado da questa difesa, anche se non espressamente esaminate e/o accolte in prime cure (da intendersi, per quanto occorrer possa, qui ritrascritte), così giudicare:

Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/20

RG n. 751/20

Repert. n. 451/2015 del 18/03/20

in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di accertamento della legittimità del recesso del signor da S.r.l. in quanto domanda nuova formulata per la prima volta solo in grado d'appello, ed in relazione alla quale questa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio;

nel merito: respingere tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;

In ogni caso: condannare il signor alla rifusione del compenso, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.”

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Ai sensi dell'art. 58 della legge 69/2009 la presente sentenza è redatta secondo quanto previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c., come modificati rispettivamente dagli artt. 45 comma 17 e 52 comma 5 legge 18.6.2009 n. 69 trattandosi di giudizio pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della citata legge

conveniva davanti al tribunale di Sanremo la società

Srl asserendo di essere socio di detta società per la quota di euro 10.000,00 e che il 29/9/2004 aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 2473 comma secondo c.c.. L'attore instava per la condanna della convenuta al rimborso della sua partecipazione societaria.

Si costituiva la società convenuta instando per il rigetto della domanda attorea.

Con sentenza n. 627/2010 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda volta alla condanna della convenuta al rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale e respingeva la domanda di accertamento della legittimità del recesso.

Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/2015

RG n. 751/2011

Repert. n. 451/2015 del 18/03/2015

Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: 1) erronea interpretazione della domanda attorea; 2) mancato accertamento incidentale della legittimità del recesso esercitato, quale presupposto della domanda di liquidazione della quota, stante il termine abnorme di scadenza della società; 3) mancata nomina del perito estimatore e conseguente mancata liquidazione di detta quota con condanna al relativo pagamento.

Si è costituita parte appellata instando per il rigetto dell'appello ed eccependo la novità della domanda diretta all'accertamento della legittimità del diritto di recesso.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta al primo giudice di non aver considerato che la domanda proposta di condanna della controparte al rimborso della quota societaria presupponeva necessariamente l'accertamento della sussistenza o meno in capo ad esso appellante del diritto di recesso come emergeva anche dalla richiesta in atti formalizzata a suo tempo e dal dibattito processuale tra le parti.

Tale motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti il primo giudice, pur avendo affermato che doveva ritenersi che l'attore avesse instato per la condanna della controparte al rimborso della quota societaria e non già per l'accertamento della legittimità del recesso esercitato e quindi, per l'ipotesi di accoglimento di siffatta domanda, per la nomina dell'esperto di cui all'art. 2473 comma terzo c.c., ha comunque poi esaminato nel merito la domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dall'odierno appellante pervenendo a respingerla - sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza - in quanto ritenuta infondata.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta al primo giudice di aver escluso il diritto di recesso essendo il contratto a durata determinata.

Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/201

RG n. 751/201

Repert. n. 451/2015 del 18/03/201

L'appellante richiama il principio in base al quale la durata abnorme del termine di scadenza di una società a responsabilità limitata rispetto alle normali aspettative di vita dei soci (ipotesi che si sarebbe verificata nella fattispecie), deve equipararsi, ai fini del recesso, a quelle contratte a tempo indeterminato.

Si premette che la possibilità di recedere nel caso di società S.r.l. contratta per un periodo particolarmente lungo non è espressamente prevista dall'art. 2743 (la norma citata dispone al primo comma che "l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento" e al secondo comma che "nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni ...).

Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla possibilità di recesso del socio di una Srl costituita con un termine di durata "molto lungo" (sentenza n.165/2015 emessa tra l'odierno appellante e la società

S.R.L. già

S.R.L.)

che ha richiamato la sentenza della Cassazione 22 aprile 2013 n. 9662 che, di fronte a una durata della società fissata in epoca lontana e tale "da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale", non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, ha ritenuto che sussistano le stesse



Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/2015  
RG n. 751/2011  
Repert. n. 451/2015 del 18/03/2015

ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato.

La Cassazione nella sentenza sopra citata ha evidenziato che una data "oltremodo lontana nel tempo", almeno di norma, si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, si rende necessario un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata. La fissazione di una data eccessivamente lontana nel tempo, secondo la Cassazione, può giustificarsi solo in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto.

Ritiene questa Corte che nella fattispecie non si è comunque in presenza di una società con un termine di durata "oltremodo lontano nel tempo" e "tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale" giacché un periodo di 35 anni non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che non si pone questione di esaminare se il termine di durata della società appellata trovi giustificazione in un determinato progetto imprenditoriale risolvendosi, diversamente, in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato, in quanto accertamento necessario solo in presenza di un termine di durata eccessivo.

Pertanto nella fattispecie deve escludersi, come affermato dal primo giudice, il diritto di recesso del socio non ricorrendo un'ipotesi equiparabile ad una durata indeterminata del contratto di società.

Ancora si osserva che la fattispecie oggetto della presente causa è ben diversa da quella esaminata da questa Corte nella sentenza 165/2015, sopra citata, pronuncia nella quale è stato ritenuto che il termine di "particolare ampiezza" fissato nell'atto costitutivo della convenuta società

S.R.L. non fosse ancorato, alla stregua dell'esame dell'oggetto sociale, alla realizzazione di un determinato obiettivo e che quindi non potesse essere negato il diritto di recesso al socio.

Invero l'atto costitutivo della società S.R.L. (prodotto anche nella presente causa in quanto l'odierna appellata società

Srl è stata costituita a seguito di scissione e trasferimento ad essa di parte del patrimonio di S.R.L.) era di 67 anni (dall'11/3/1983 al 31/12/2050) e, quindi, quasi il doppio della durata della società Srl.

L'esame del terzo motivo di impugnazione diretto a contestare la mancata attivazione da parte del primo giudice del procedimento di nomina del perito estimatore e della conseguente condanna della società convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota di partecipazione al capitale dell'appellante, poiché detta attivazione e della condanna dovrebbero trovare fondamento - sulla base dello stesso assunto dell'appellante - nel previo accertamento della legittimità del diritto di recesso, è assorbito dalla conferma della statuizione sulla illegittimità di tale recesso.

L'appello va, quindi, interamente respinto.

L'appellante, in quanto soccombente, si condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla società appellata liquidate, in conformità al decreto ministeriale 55/2014 e relativo allegato, in complessivi euro 6.615,00 di cui euro 1960,00 per la fase di studio, euro 1350,00 per la fase introduttiva, euro 3305,00 per la fase decisoria, oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

Sentenza n. 401/2015 pubbl. il 18/03/2015

RG n. 751/2011

Repert. n. 451/2015 del 18/03/2015

**P.Q.M.**

La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo n. 627/2010; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla controparte liquidate in complessivi euro 6.615,00 oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

Genova 4/3/2015

Il Consigliere est.

Il Presidente

mi. Cristini

